

# TRIBUNALE DI FORLÌ

---

## **PROTOCOLLO D'INTESA SULLA GESTIONE DEI PROCESSI IN MATERIA DI FAMIGLIA**

### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

#### **Art. 1. Riservatezza**

Nello svolgimento delle udienze è assicurata la massima riservatezza.

Per ciascuna causa in materia di famiglia verrà fissato un orario di trattazione che riservi ad ogni procedimento un tempo sufficiente al suo ordinato svolgimento.

Gli elenchi esposti nei locali del Palazzo di Giustizia relativi alle cause di famiglia chiamate davanti al Giudice dovranno individuare la controversia mediante il numero di ruolo, l'orario di trattazione, omettendo il nome delle parti, con la sola indicazione del nome dei difensori.

Il Giudice procurerà che la trattazione delle singole cause in materia di famiglia avvenga alla sola presenza dei difensori, delle parti ove comparse, e dei praticanti e dei soggetti a ciò abilitati dalla legge forense.

#### **Art. 2. Cortesie tra difensori e cancelleria**

I difensori delle parti, in caso di depositi in forma cartacea, cureranno di trasmettersi reciprocamente e tempestivamente copia degli atti e dei documenti depositati in cancelleria nel corso della causa.

#### **Art. 3. Numero di cause**

Il Presidente del Tribunale curerà di celebrare le udienze dei procedimenti di separazione consensuale e divorzi congiunti in orari distinti dalle udienze presidenziali dei procedimenti di separazione giudiziale e dei divorzi contenziosi e di fissarne l'apposito orario di chiamata progressivo, che renda possibile la compiuta trattazione di ogni procedimento.

Qualora vi siano particolari necessità (donne in gravidanza, stati particolari di salute, persone detenute, etc.) la parte interessata chiederà al Presidente la fissazione di un apposito orario e di una apposita data.

## **FASE PRESIDENZIALE**

### **Art. 4. Il ricorso introduttivo e la memoria di costituzione**

Nel ricorso introduttivo ovvero nella memoria di costituzione la parte dovrà indicare il titolo di studio, l'occupazione lavorativa, la presenza di figli, minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Con il ricorso introduttivo ovvero con la memoria di costituzione la parte dovrà depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi (730 o Modello Unico) presentate all'amministrazione fiscale, complete in ogni loro parte con la prova dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Oltre al Modello Unico completo di ogni quadro, deve essere depositata anche la dichiarazione dell'IVA e dell'IRAP.

La produzione del solo CUD, per ogni attività prestata e retribuita, è consentita nel caso in cui la parte non abbia presentato dichiarazione dei redditi per uno o più anni, circostanze che saranno attestate dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da allegare al ricorso ovvero all'atto costitutivo.

La parte dovrà comunque produrre all'udienza presidenziale, anche la dichiarazione dei redditi eventualmente presentata successivamente al deposito del ricorso.

Nel caso in cui la parte abbia recentemente iniziato nuova attività lavorativa dovrà produrre anche copia del contratto di lavoro e le buste paga sino a quel momento maturate.

Nelle cause in cui il Giudice deve adottare provvedimenti economici relativi al mantenimento dei figli e/o del coniuge, è auspicabile che la parte dichiari nel ricorso o nella costituzione, e comunque entro l'udienza presidenziale, i beni mobili (compresi veicoli, titoli, e partecipazioni societarie), i beni immobili, di cui è proprietario o di cui ha la disponibilità, contratti di locazione, finanziamenti, mutui, leasing ed ogni altra informazione utile a stabilire il tenore di vita, ed allegare dichiarazione con attestazione del reddito netto.

Nei ricorsi per separazione consensuale e divorzio congiunto le parti sono tenute ad indicare anche in narrativa quantomeno l'entità dell'ultimo reddito dichiarato.

Ove si chieda l'applicazione di una legge straniera, si avrà cura di allegare al ricorso copia del testo normativo aggiornato e la traduzione in lingua italiana. Parimenti allorché si allegino documenti in lingua straniera, dovranno essere corredati di traduzione in lingua italiana. La traduzione dovrà essere asseverata nei casi previsti dalla legge.

E' auspicabile che in caso di domanda di assegnazione della casa coniugale, si riportino i dati di identificazione catastale dell'immobile ai fini della trascrizione del ricorso e/o del successivo provvedimento di assegnazione.

## **Art. 4 bis gratuito patrocinio**

L'avvocato che difende una parte ammessa al patrocinio dello Stato deve depositare immediatamente l'atto di avvenuta ammissione.

All'atto della richiesta della liquidazione delle proprie spettanze l'avvocato deve depositare ai sensi dell'art. 79 lett. d) d.p.r. 115/2002 e pertanto in caso di variazioni, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi a quello della presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'intero nucleo familiare convivente, di cui si vorrà indicare la composizione, corredata dalle singole generalità e rispettivi codici fiscali, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la sussistenza, anche per gli anni successivi, delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76.

## **Art. 5. Il decreto di fissazione di udienza presidenziale**

Il decreto di fissazione di udienza presidenziale conterrà:

la fissazione di udienza di comparizione entro 90 giorni dal deposito del ricorso;

la fissazione al ricorrente del termine per la notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza almeno 30 giorni prima della stessa;

la fissazione al resistente del termine di 15 giorni prima della udienza presidenziale per depositare propria memoria difensiva e la documentazione fiscale di cui al precedente art. 4;

l'informazione alla parte resistente che è necessario il patrocinio di un avvocato, anche nella fase presidenziale;

l'informazione alla parte resistente che potrà avvalersi del patrocinio a spese dello Stato ove ne abbia i requisiti;

l'informazione alle parti che, ove lo ritengano, potranno intraprendere una procedura di mediazione familiare;

l'obbligo di produrre le tre ultime dichiarazioni dei redditi complete di ogni quadro e della dichiarazione dell'IVA, dell'IRAP; o i CUD, nel solo caso previsto e disciplinato dal precedente art.4.

## **Art. 6. Verbale delle udienze di separazione consensuale**

Nei procedimenti di separazione consensuale, in caso di modifica degli accordi iniziali, il difensore/i si impegnano a presentarsi con un nota integrativa da allegare a verbale contenente i nuovi accordi.

## **Art. 7. Svolgimento delle udienze di separazione giudiziale e divorzi contenziosi**

Il Presidente in primo luogo procede all'audizione dei coniugi interrogandoli liberamente, verbalizzando le dichiarazioni delle parti.

Nel caso in cui fallisca il tentativo di conciliazione, seguirà la trattazione orale della causa da parte dei difensori, i quali dovranno attenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproche, che il Presidente farà osservare, non consentendo che si verifichino interruzioni e/o sovrapposizioni e/o che il difensore si rivolga direttamente alla controparte o che la parte si rivolga direttamente al difensore avversario.

Al fine di emettere i provvedimenti più opportuni in ordine alla prole, il Presidente potrà disporre accertamenti tramite i Servizi Sociali territorialmente competenti o avvalersi di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, che in caso di sua necessità potrà essere disposta con immediatezza. I minori non dovranno essere in alcun caso presenti all'udienza presidenziale senza specifica autorizzazione del Presidente.

All'udienza presidenziale è di regola concessa al ricorrente una replica solo verbale alla costituzione avversaria, a meno che il resistente non abbia svolto domande riconvenzionali o si sia costituito oltre il termine concessogli o abbia prodotto documenti che richiedano una compiuta replica scritta e la produzione di altri documenti. In tal caso il Presidente, su richiesta delle parti, potrà concedere al ricorrente un termine per produzione documentale e repliche, e al resistente un successivo termine per sole repliche, riservando l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti all'esito.

### **Art. 8. Comparizione personale del resistente senza l'assistenza del difensore**

Nel caso in cui il resistente compaia all'udienza presidenziale senza l'assistenza del difensore, il Presidente lo avverte della possibilità di munirsi di difensore e se la parte vi rinuncia procede alla sua audizione, solo ai fini della pronuncia dei provvedimenti provvisori.

Nell'eventualità che il resistente comparso personalmente aderisca alla domanda giudiziale del ricorrente o comunque concordi sulle condizioni di separazione o di divorzio, il Presidente, verbalizzate le dichiarazioni delle parti, disporrà un rinvio affinché il resistente si munisca di difensore per procedere alla trasformazione del rito.

### **Art. 9 Impossibilità di comparire personalmente di una parte nelle procedure consensuali**

Nel caso in cui una parte sia materialmente impossibilitata a comparire in modo non facilmente risolvibile (grave malattia, residenza all'estero, etc..), la stessa potrà nominare quale proprio *nuncius* un'altra persona, ivi compreso lo stesso difensore, al fine di farlo comparire all'udienza in sua vece al solo fine di confermare gli accordi già raggiunti, mediante rilascio di procura notarile.

## **Art. 10 Rapporti T.M e T.O.**

Le parti devono segnalare l'eventuale esistenza di un procedimento avanti il T.M. pendente tra le parti stesse.

Le parti si impegnano a produrre nel giudizio avanti il T.O la documentazione in loro possesso riguardante il procedimento avanti il T.M., o comunque la documentazione di precedenti provvedimenti del T.M, o comunque di eventuali relazioni già redatte dai Servizi Sociali.

## **Art.11. L'ordinanza presidenziale e fissazione di udienza istruttoria ex art. 709 c.p.c.**

Con l'ordinanza ex art. 709 c.p.c. il Presidente, tenuto conto degli accordi tra i coniugi, stabilisce i periodi di permanenza dei figli minori presso ciascuno dei genitori, con l'indicazione del giorno e dell'orario di inizio e del giorno e dell'orario di fine della permanenza stessa.

Inoltre, il Presidente stabilendo la misura del contributo economico al mantenimento avrà cura di indicare la data di scadenza nell'ambito del mese e la decorrenza dell'obbligo del contributo.

Con la predetta ordinanza il Presidente:

fissa l'udienza avanti il Giudice istruttore non prima di 45 giorni liberi dalla udienza presidenziale;

fissa il termine al ricorrente per il deposito di memoria integrativa non oltre 30 giorni prima della udienza avanti il Giudice Istruttore;

fissa il termine al resistente per la costituzione avanti il Giudice Istruttore non oltre 10 giorni prima della udienza avanti a lui;

avverte le parti delle decadenze in cui incorrono per il mancato rispetto del termine per ciascuna stabiliti.

## **Art. 12. Decorrenza dell'obbligo del contributo al mantenimento.**

Salvo che sia disposto diversamente, la decorrenza dell'obbligo al contributo decorre:

- dal momento del deposito della domanda;

- nel caso in cui vi sia un precedente provvedimento in materia, dal deposito del provvedimento di modifica e/o dalla pronuncia del divorzio.

L'aggiornamento ISTAT sarà dovuto con decorrenza dall'anno successivo alla data di decorrenza del provvedimento.

## **Art. 13. Verbale delle udienze di divorzio congiunto**

Nei procedimenti di divorzio congiunto il difensore/i provvederanno già al momento del deposito del ricorso a depositare il modulo cartaceo della sentenza, da predisporre secondo i moduli informatici, messi a disposizione sui siti *web* del Tribunale dell'Ordine Forense; in caso di modifica degli accordi iniziali, il difensore/i provvederanno a presentarsi in udienza con una nota integrativa da allegare a verbale contenente i nuovi accordi, nonché con il modulo di sentenza opportunamente modificato. In caso di deposito del ricorso in via telematica il modulo sarà trasmesso in allegato al ricorso.

#### **Art. 14. Trasferimenti immobiliari nel verbale di separazione consensuale e nelle condizioni dei divorzi congiunti**

I trasferimenti immobiliari a causa della separazione\divorzio saranno attuati a mezzo separato atto notarile, essendo attestato a verbale unicamente l'impegno a trasferire e le condizioni del trasferimento.

#### **Art. 15. Spese straordinarie**

Il Presidente nell'adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti, nonché i difensori delle parti in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto, indicheranno espressamente quali spese per i figli devono ritenersi non comprese nel contributo fisso mensile eventualmente stabilito per il mantenimento degli stessi a carico di uno dei genitori, in quale misura devono gravare su ciascun genitore e quando devono essere oggetto di specifico accordo.

In assenza di specifica previsione delle spese concordate fra le parti, salva diversa ed ulteriore determinazione da adottarsi in relazione al caso concreto, tenuto conto delle concrete e reali capacità economiche di ciascun genitore ex artt. 155 e seguenti c.c., in via indicativa potrà essere utilizzato il seguente schema di spese straordinarie.

Sono da considerarsi comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò, che non è indicato ai punti seguenti;

##### 1) Spese mediche (da documentare e che **non** richiedono il preventivo accordo):

a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;

b. cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;

c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.

##### 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):

a. cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;

b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;

c. cure non convenzionali.

### 3) Spese scolastiche da documentare, che **non** richiedono il preventivo accordo:

a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;

b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;

c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno

d. gite scolastiche senza pernottamento;

e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;

f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno);

g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;

h. pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori

### 4) Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:

a. rette scolastiche imposte da istituti privati;

b. corsi di specializzazione;

c. rette universitarie in istituti privati;

d. alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;

e. baby sitter ( se necessaria per la cura del minore).

f. gite scolastiche con pernottamento;

g. corsi di recupero e lezioni private.

### 5) Spese ludico/sportive/ ricreative:

a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro € 100 l'anno ;

b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.

## **Art. 16. Costituzione delle parti innanzi al Giudice istruttore**

Con riferimento alla costituzione in giudizio innanzi al Giudice istruttore, il deposito della memoria integrativa del ricorrente e il deposito della memoria di costituzione del resistente entro i termini di cui all'art. 709 c.p.c. costituiscono formalità essenziali ed imprescindibili per evitare la decadenza dal diritto delle parti di proporre domande nuove e/o riconvenzionali, ivi incluse le domande di addebito, nonché eccezioni non rilevabili d'ufficio.

## **Art. 17. Sentenza parziale di scioglimento del vincolo matrimoniale**

In ipotesi di istanza di sentenza parziale di scioglimento del vincolo matrimoniale, il Giudice istruttore, verificati i presupposti di legge, invierà la causa al Collegio per la decisione e le parti, fatto salvo il caso di effettiva necessità, rinunceranno alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

A tutela del principio di economia processuale, nei procedimenti di separazione, i difensori e le parti valuteranno con particolare scrupolo l'opportunità dell'istanza di sentenza parziale di separazione, evitando di proporla, salvo effettiva necessità ed urgenza, con modalità tali da pregiudicare l'attività istruttoria del giudizio e/o da comportare l'inutile allungamento dei tempi processuali.

## **Art. 18. Attività istruttoria - aspetti patrimoniali ed economici**

Fermo quanto previsto in ordine alla documentazione relativa alle condizioni economiche di cui all'art. 4 del presente Protocollo, le parti si impegnano ad aggiornare la produzione delle dichiarazioni dei redditi lungo il corso della causa. In ogni caso in sede di udienza precisazione delle conclusioni le parti dovranno produrre quantomeno tutte le dichiarazioni dei redditi. Oltre al Modello Unico completo di ogni quadro, dovranno essere depositati anche la dichiarazione dell'IVA e dell'IRAP o tutti i CUD nel solo caso previsto e disciplinato dal precedente art.4, presentati in pendenza di causa e non prodotti in precedenza.

## **Art. 19. Indagini Tributarie e CTU volte anche alla determinazione del tenore di vita**

L'istanza di indagini tributarie rivolta al Giudice dalle parti non dovrà essere motivata con generiche contestazioni di veridicità delle dichiarazioni di controparte riguardanti la propria condizione reddituale e patrimoniale, ma, al contrario, dovrà fondarsi su contestazioni chiare, specifiche e fondate su elementi indiziari il più possibile concreti, idonei a giustificare sia la richiesta che il provvedimento.

Il Giudice, qualora disponga gli accertamenti di Polizia Tributaria potrà richiedere di eseguire accessi ed ispezioni, esibire atti o documenti detenuti da pubbliche amministrazioni e da privati. In ogni caso il Giudice potrà richiedere alla polizia tributaria di effettuare indagini ex art. 32 ss. D.P.R. 600/1973.



Nelle situazioni più complesse, il Giudice potrà disporre CTU volta all'accertamento della reale situazione reddituale e patrimoniale delle parti, devolvendo al Consulente Tecnico i più ampi poteri di indagine rispetto agli accertamenti da effettuarsi in ambito di procedimenti di separazione e divorzio.

### **Art. 20. La prova dell'addebito della separazione**

Rispetto alla prova testimoniale dell'addebito della separazione è auspicabile che le parti limitino il numero dei testimoni e dei capitoli di prova alle sole circostanze di fatto più significative, riscontrabili oggettivamente dal testimone, anche con riferimento al nesso di causalità tra violazione dei doveri coniugali e la separazione stessa.

### **Art. 21. Produzione di atti e documenti formati all'estero**

Gli atti e i documenti formati all'estero dovranno essere prodotti nel rispetto delle formalità previste dalle norme vigenti.

In particolare i documenti formati all'estero dovranno essere validati mediante apostille se provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 e successive convenzioni interne alla UE tra le quali il Regolamento c.d. "Roma 3", mentre i documenti provenienti da Stati esteri non aderenti alla Convenzione dovranno essere prodotti in copia tradotta in lingua italiana e legalizzata presso l'Ambasciata/Consolato Italiano nel Paese straniero interessato.<sup>1</sup>

Il rispetto delle predette formalità sarà richiesto per tutti gli atti e documenti provenienti da uno Stato estero, ivi incluso il certificato di matrimonio da produrre con il ricorso per separazione e divorzio, qualora il matrimonio celebrato all'estero non sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile Italiano.

<sup>1</sup> La Convenzione di Bruxelles 1987, cui si rinvia, prevede alcune esenzioni in materia di legalizzazione dei documenti vigenti tra i paesi firmatari.

### **Art. 22 L'ASCOLTO DEL MINORE**

Ex art.315 bis comma 3 c.c., il bambino e in genere la persona minore di età dovranno essere ascoltati dal giudice ad istanza di parte ovvero di ufficio, solo nei procedimenti civili contenziosi (separazioni, divorzi e relative modifiche, nonché nei procedimenti contenziosi ex art. 317 bis c.c. ed ex art. 337 ter c.c.) e non nei giudizi di separazione consensuali e divorzi congiunti, nè nelle modifiche su domanda congiunta e nei giudizi su domanda congiunta ex art. 337 ter e seguenti c.c..

Non si procede all'ascolto qualora la controversia verta unicamente su questioni patrimoniali.

Qualora debba essere disposta dal giudice l'audizione di un bambino di età inferiore ai dodici anni il Giudice potrà nominare un ausiliario ex art. 68 c.p.c. per valutare preventivamente la "capacità di discernimento" del bambino stesso, come pure per farsi assistere durante (o delegare) l'ascolto sia dell'infradodicesimo che dell'ultradodicesimo;

Prima dell'audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dello scopo dell'ascolto, precisando che le sue dichiarazioni saranno tenute in debito conto.

### **Art. 23 Tempi dell'ascolto**

Il momento dell'ascolto dovrà essere individuato dal giudice tenendo prioritariamente conto delle esigenze della persona minorenni.

Pertanto l'udienza dovrà essere fissata in orari in cui possano essere garantiti: riservatezza e tranquillità dell'udienza.

L'udienza dedicata all'ascolto della persona minorenni sarà fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e comunque possibilmente nelle ore pomeridiane o in tarda mattinata.

### **Art. 24. Presenza delle parti**

Di norma l'ascolto dovrà avvenire in assenza delle parti e dei difensori. Peraltro, ove il caso lo renda opportuno, è rimessa al Giudice la decisione circa la presenza delle parti e/o dei difensori.

Sarà valutata di volta in volta la necessità che l'audizione del minore sia svolta in una stanza attrezzata con impianto audiovisivo al fine di procedere alla registrazione dell'audizione, che resterà a disposizione nel fascicolo del procedimento; la stanza così attrezzata sarà collegata ad altra stanza ove i soggetti indicati all'art. 38 bis disp. Att. c.c. potranno seguire l'ascolto.

### **Art. 25 . Verbalizzazione**

In ogni caso, dell'audizione sarà redatto verbale in forma scritta e sintetica, il più possibile corrispondente alle espressioni verbali e non verbali del minore e solo nei casi indicati nel precedente art.23 comma 2, su richiesta delle parti, ne sarà disposta la registrazione.

### **Art. 26. Esclusione dell'audizione del minore**

Qualora il minore sia già stato ascoltato anche in altre sedi giudiziarie, l'audizione potrà essere esclusa se dall'acquisizione degli atti si rilevi che la ripetizione sarebbe superflua o dannosa.

### **Art. 27. Il ricorso introduttivo ex art 337 ter c.c.**

Si richiamano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 4.

Il decreto di fissazione di udienza conterrà:

a) la fissazione dell'udienza di comparizione, con invito alle parti ad essere presenti personalmente, possibilmente entro 90 giorni dal deposito del ricorso e in giorno e in orario non rientranti nell'ordinario giorno di trattazione delle cause civile avanti il tribunale;

b) la designazione del Giudice Delegato per la trattazione della causa;

c) la assegnazione al ricorrente del termine per la notifica del ricorso e del decreto da effettuarsi almeno entro trenta giorni prima dell'udienza fissata;


d) la fissazione al resistente del termine di 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di propria memoria difensiva e la documentazione fiscale di cui all'art 5 del presente protocollo;

e) l'informazione alla parte resistente che è necessario il patrocinio di un avvocato e la possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello stato ove versi nelle condizioni di reddito previste dalla legge.

Il Giudice relatore, all'esito della prima udienza di trattazione, durante la quale le parti saranno sentite liberamente, salva l'applicazione dell'art.7 ultimo comma del presente protocollo, tratterà la causa in riserva per riferire al Collegio, affinché si possa decidere immediatamente sia su eventuali istanze istruttorie sia nel merito.

Forlì, lì 27 luglio 2016

Il Presidente del Tribunale di Forlì  
Dott. Orazio Pescatore



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati  
Avv. Roberto Roccari



Il Presidente del Comitato Pari Opportunità  
Avv. Franca Maltoni

